

Verbale di accordo

Il giorno 29 dicembre 2011 presso la sede di AMT Spa si sono incontrati:

AMT Spa in persona di Stefano Pesci, Antonio Serra e Ivan Miliotti

Filt Cgil in persona di Corrado Cavanna, Andrea Gamba e Marco Dellacasa

Fit Cisl in persona di Giuseppe Mazza e Antonio Pisano

Uiltrasporti in persona di Antonio Cannavacciuolo, Filippo Gioiele, Giuseppe Gulli e Mauro Delorenzi

Faisa Cisl in persona di Mauro Nolaschi e Enzo Galifi

Ugl Trasporti in persona di Luca Lagomarsino e Francesco Zolezzi

Premesso che:

l'art. 33, comma 12, della legge 12 novembre 2011 n.183, in attuazione dell'art. 26 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha prorogato, per il periodo d'imposta 2012, le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, previste dall'art.2, comma 1, lettera c), del decreto legge 27 maggio 2008, n.93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.126;

che in data 7 giugno 2011 e 14 settembre 2011 l'azienda e le OOSS hanno firmato specifici accordi sindacali individuando, tra l'altro tutte le voci contrattuali soggette a tassazione agevolata;


che in data 28 dicembre 2011 Confindustria Genova, alla quale AMT aderisce, ha firmato apposita intesa sindacale (qui interamente allegata) per consentire alle aziende associate di applicare il regime di tassazione agevolata per l'anno d'imposta 2012.

Le parti concordano quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
2. per l'anno 2012 - al fine della applicazione del regime di tassazione agevolata di cui alle norme in premessa - vengono richiamati per intero, ed allegati alla presente intesa quale parte integrante della stessa, gli accordi aziendali del 7 giugno e 14 settembre 2011, che continueranno ad esplicare la loro piena efficacia per tutto il periodo d'imposta 2012.
3. Il presente accordo è soggetto a ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione di AMT.

Letto confermato e sottoscritto

AMT Spa




Filt Cgil

Fit Cisl

Uiltrasporti

Faisa Cisl

Ugl Trasporti



Allegati

Verbale di incontro del 7 giugno 2011

AMT Spa, nelle persone dei Sigg.:

E. Martinetto – S. Pesci – G. Trucco – I. Miliotti – M. Tangheri

e

le OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAISA-CISAL e UGL, nelle persone dei Signori:

C. Cavanna – A. Gamba – L. Rotella – M. Dellacasa – M. Monteforte – G. Mazza – A. Pisano –

S. Pugliese – F. Adenè – A. Cannavacciuolo – F. Gioiele – M. Delorenzi – G. Gulli – S. Firpo –

P. Ligabue – M. Tardioli – A. Gatto – M. Nolaschi – V. Galifi – R. Rossi – E. Fano – I. Bonsignore

– L. Lagomarsino – M. Pizzatti

Premesso che

- con la circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sono intervenuti su quanto disposto dalla Legge n. 220/210, che ha dato attuazione all'art. 53, comma 1, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 Luglio 2010, n. 122, in tema di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività" per il periodo di imposta 2011;
- in conformità con il vigente accordo interconfederale, con riferimento alla provincia di Genova, la normativa di cui sopra è stata recepita in data 24 marzo 2011 da un apposito accordo quadro territoriale tra Confindustria e le OO.SS. CGIL, CISL e UIL.
- con la circolare n. 19 del 10/5/2011 l'Agenzia delle Entrate chiariva alcune modalità applicative della normativa prevista del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78.

si conviene quanto segue.

Per l'anno 2011, le disposizioni di tutti i contratti collettivi nazionali e aziendali di lavoro applicati in AMT SpA sono recepiti nella presente intesa, ai sensi della citata circolare 3/E del 14 febbraio 2011 l'Agenzia delle Entrate/Ministero del Lavoro, per gli istituti che – considerando quanto avvenuto in materia nel biennio 2009 e 2010 – sono riconducibili, con la corresponsione correlata, a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

AMT SpA applicherà, pertanto, dette agevolazioni fiscali agli istituti disciplinati nel contratto collettivo di lavoro applicato in azienda ed erogati nell'anno 2011, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate, considerando quanto avvenuto nel biennio 2009-2010.

In particolare, vengono incluse nel regime di detassazione le voci retributive derivanti dai seguenti accordi aziendali di produttività:



- Accordo di Produttività 15/11/1991
- Accordo di Produttività. 21/6/1996
- Premio di Risultato 20/7/2000
- Premio di Qualità e Redditività ex A.A. 3/5/2007
- Indennità A.A. 07/2008 (ex A.A. 08/07/2008)
- altre voci retributive, con le stesse caratteristiche, ricomprese nel Testo Unico degli accordi aziendali del 11/1/2002 ed accordi successivi.

Con la sottoscrizione di tale intesa le RSA delle Organizzazioni Sindacali firmatarie danno atto di essere state informate in merito a quanto sopra.

AMT informerà i propri dipendenti dell'attuazione della presente intesa attraverso apposito Avviso al personale.

AMT si riserva, prima di dare attuazione al provvedimento, una verifica tecnica della piena rispondenza di quanto previsto dal presente accordo rispetto alle vigente normativa fiscale.

La validità del presente accordo è subordinata alla ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione AMT.

Letto, confermato, sottoscritto.

Per l'Azienda:

Per le OO.SS.:

CGIL
CISL
FAISA
UGL

Verbale di Accordo

In data 14 settembre 2011 l'Azienda A.M.T. Spa, nelle persone dei Signori:

Stefano Pesci - Antonio Serra - Ivan Miliotti - Marcello Tangheri



e

le OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e FAISA-CISAL, UGL TRASPORTI nelle persone dei Signori:

Corrado Cavanna - Marco Dellacasa - Michele Monteforte - Antonio Pisano - Francesco Adenè - Antonio Cannavacciuolo - Filippo Gioiele - Mauro Delorenzi - Mauro Nolaschi - Edgardo Fano - Luca Lagomarsino - Matteo Calza *FIRMA SINDACATI*

Premesso che

- a) L'articolo 2 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, ha introdotto, in via sperimentale, per il secondo semestre 2008, l'agevolazione fiscale consistente nell'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% sulle somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario e supplementare e sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa;
- b) la predetta agevolazione è stata prorogata, con alcune modificazioni, per l'anno 2009 (articolo 5 decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2) e per l'anno 2010 (articolo 2, commi 156 e 157, della legge 23 dicembre 2009, n. 191);
- c) per l'anno 2011 l'agevolazione è stata prevista dall'articolo 53, comma 1, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122. In attuazione di tale norma, l'articolo 1, comma 47, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, ha definito il regime di tassazione agevolata per il 2011;
- d) la complessiva materia è stata oggetto di chiarimenti da parte di circolari congiunte dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali;
- e) in data 24 marzo 2011, facendo seguito all'accordo nazionale dell'8 marzo 2011, Confindustria Genova ha sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali, per quanto qui interessa, un accordo territoriale che, in conformità al quadro normativo sopra descritto, recepisce disposizioni di tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro per gli istituti che sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale;
- f) in data 7 giugno 2011 l'Azienda e le OO.SS. hanno firmato una specifica intesa trattando, tra gli altri, anche il tema della tassazione agevolata.




Si conviene quanto segue:

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente verbale d'accordo;
2. in conformità a quanto concordato nell'accordo sindacale tra Confindustria Genova e OO.SS. del 24 marzo 2011 nonché a migliore precisazione e comprensione di quanto successivamente concordato nel verbale d'accordo aziendale del 7 giugno 2011 gli elementi di flessibilità - derivanti dalla contrattazione di secondo livello esistente - elencati nella tabella allegata alla presente intesa sono utilizzati in azienda per garantire incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa e:
 - o per gli anni d'imposta 2008, 2009 e 2010 soddisfano i requisiti per l'applicazione dell'agevolazione fiscale di cui ai punti a) e b) delle premesse;
 - o per l'anno 2011 beneficeranno dell'agevolazione fiscale di cui ai punti c) e d) delle premesse ed il recupero delle competenze maturate a partire da gennaio 2011, con la retribuzione del corrente mese di settembre.
3. entro il corrente mese di settembre 2011 l'azienda rilascerà ai singoli interessati una dichiarazione idonea a consentire il recupero delle ritenute fiscali sulle somme assoggettate a tassazione agevolata attestante gli importi erogati negli anni d'imposta 2008, 2009 e 2010 correlati agli istituti che, in conformità al presente accordo e alle precedenti intese, sono stati utilizzati per garantire incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa, ferma restando la facoltà dei lavoratori interessati di rinunciare espressamente al regime fiscale agevolato.
4. l'accordo è subordinato alla ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.

Letto, confermato, sottoscritto.

Per l'Azienda:



Per le OO.SS.:

FILT CGIL 

FIT CISL 

UILTRASPORTI 

FAISA CISAL 

UGL TRASPORTI 

Tabella allegato all'accordo aziendale 14/9/2011

Codice	Descrizione
--------	-------------

Art 33 T.U. Premio Maggior Produzione Acc. Az. 21/6/96

57011	PREMIO DI PRODUZIONE
57012	PREMIO DI PRODUZIONE
57013	PREMIO DI PRODUZIONE

Art 36 T.U. Indennità Maggior Prestazione Acc. Az. 21/6/96

32177	PREMIO PRODUZIONE GG.
32178	PREMIO PRODUZIONE GG.
32280	PREMIO PRODUZIONE GG. FESTIVO
32281	PREMIO PRODUZIONE GG. FESTIVO

Art 37 T.U. Nuova indennità di Produtt. Acc. Az. 24/7/96 (3 Accordi)

31294	INDENNITA' DI PRODUTTIVITA' GG. FEST.
31295	INDENNITA' DI PRODUTTIVITA' GG. FEST.
30193	INDENNITA' DI PRODUTTIVITA' GG.
30194	INDENNITA' DI PRODUTTIVITA' GG.
30195	INDENNITA' DI PRODUTTIVITA' GG. :

Indennità reperibilità Filobus A.A. 17/11/2005

38104	INDENNITA' REPERIBILITA'
38105	INDENNITA' REPERIBILITA'
38107	IND REPERIBILITA' CHIAMATA SU RC
38110	IND REPERIBILITA' CHIAMATA SU RIPOSO
38208	TRASFERIMENTO SU CHIAMATA SU RC
38209	TRASFERIMENTO SU CHIAMATA SU RC
38211	TRASFERIMENTO SU CHIAMATA SU RIPOSO

Art.2 par. 1 punto 18 T.U. - Acc. Naz. 11/3/1980

41202	STRAORDINARI 10 %
41203	STRAORDINARI 10 %

Art. 1 punto 4 T.U. A.A 20/7/2000

41240	STRAORDINARIO DA BANCA ORE
41241	STRAORDINARIO DA BANCA ORE
41242	STRAORDINARIO DA BANCA ORE
37207	SALDO POSITIVO BANCA ORE
37208	SALDO POSITIVO BANCA ORE
37209	SALDO POSITIVO BANCA ORE

Acc. Naz. 21/5/1981

32247	INDENNITA' TURNI AVVICENDATI FEST.
32248	INDENNITA' TURNI AVVICENDATI FEST.
32144	INDENNITA' TURNI AVVICENDATI
32145	INDENNITA' TURNI AVVICENDATI

Art 50 T.U. Sistema di riconoscimenti (A. A. 27/9/96)

34000	INDENNITA' SISTEMA PREMIANTE
-------	------------------------------

Il giorno 1 aprile 2011 a Genova

Tra

Confindustria Genova

e

Ugl Genova

Premesso che

Con la circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono intervenuti su quanto disposto dall'art. 1, comma 47, della legge n. 220 del 2010, che ha dato attuazione dell'art. 53, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla 30 luglio 2010, n. 122, in tema di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposta in relazione ad incrementi di produttività" per il periodo di imposta 2011.

Si conviene quanto segue

Per l'anno 2011 con il presente accordo le disposizioni di tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro applicati presso le imprese aderenti al Sistema di rappresentanza di Confindustria nella provincia o nel territorio di Genova sono recepiti dalla presente intesa, ai sensi della citata circ. 3/E dell'agenzia delle Entrate/Ministero del Lavoro del 14 febbraio 2011, per gli istituti che – considerando quanto avvenuto in materia nel biennio 2009 e 2010 – sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

Le imprese associate al sistema Confindustria, pertanto, applicheranno dette agevolazioni fiscali a tali istituti, così come disciplinati nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicato in azienda, quali, a mero titolo esemplificativo e non esclusivo, il trattamento economico per lavoro supplementare, straordinario, in turni, notturno, festivo e domenicale, erogati nell'anno 2011, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e delle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate, considerando quanto avvenuto nel biennio 2009-2010.

Le imprese associate al sistema Confindustria applicheranno, inoltre, le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti anche se occupati presso sedi o stabilimenti situati al di fuori della provincia di Genova.


La presente intesa si applica anche ai lavoratori in somministrazione, sempre con riferimento all'ambito di validità del presente accordo.

Infine, le imprese associate informeranno la rispettiva RSU e daranno comunicazione ai loro dipendenti dell'attuazione della presente intesa.


Quanto convenuto ha carattere sussidiario e cedevole rispetto ad eventuali intese aziendali o pluriaziendali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Confindustria Genova



UGL GENOVA



Il giorno 28 dicembre 2011 a Genova

tra

Confindustria Genova

e

Cgil Genova

Cisl Genova

Uil Genova

Premesso che

L'art. 33, comma 12, della legge 12 novembre 2011 n. 183, in attuazione dell'art. 26 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha prorogato, per il periodo d'imposta 2012, le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, previste dall'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.126

Si conviene quanto segue

Per l'anno 2012 con il presente accordo le disposizioni di tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro applicati presso le imprese aderenti al Sistema di rappresentanza di Confindustria nella provincia o nel territorio di Genova sono recepiti dalla presente intesa, ai sensi della circ. 3/E dell'agenzia delle Entrate/Ministero del Lavoro del 14 febbraio 2011, per gli istituti che – considerando quanto avvenuto in materia nel triennio 2009, 2010 e 2011 – sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

Le imprese associate al sistema Confindustria, pertanto, applicheranno le agevolazioni fiscali, che saranno determinate con l'apposito decreto di cui all'art. 33, comma 12, della legge 12 novembre 2011, n. 183, a tali istituti, così come disciplinati nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicato in azienda, quali, a mero titolo esemplificativo e non esclusivo, il trattamento economico per lavoro supplementare, straordinario, in turni, notturno, festivo e domenicale, erogati nell'anno 2012, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e delle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate, considerando quanto avvenuto nel triennio 2009, 2010 e 2011.

Le imprese associate al sistema Confindustria applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti anche se occupati presso sedi o stabilimenti situati al di fuori della provincia di Genova.


La presente intesa si applica anche ai lavoratori in somministrazione, sempre con riferimento all'ambito di validità del presente accordo.

Infine, le imprese associate informeranno la rispettiva RSU e daranno comunicazione ai loro dipendenti dell'attuazione della presente intesa.


Quanto convenuto ha carattere sussidiario e cedevole rispetto ad eventuali intese aziendali o pluriaziendali.

Letto, confermato e sottoscritto.

CONFINDUSTRIA GENOVA



CGIL GENOVA



CISL GENOVA



UIL GENOVA

